

STATUTO DELL'"ASSOCIAZIONE MIGRANTES ONLUS"

TITOLO 1

DENOMINAZIONE, SEDE, DURATA, SCOPO E SOCI.

Articolo 1 - I principi

E' costituita l'"Associazione Migrantes di don Angelo Chiasserini - Onlus", organizzata ai sensi della legge nazionale n. 266/1991 e delle leggi R.T. n. 28/1993 e n. 29/1996.

L'Associazione ha sede in Arezzo, Via Michelangelo da Caravaggio, 1.

L'Associazione si ispira alle finalità della Fondazione Migrantes, organismo istituito dalla Conferenza Episcopale Italiana, per perseguire l'obiettivo, tra gli altri, di promuovere la crescita integrale dei migranti, nel rispetto dei loro valori culturali e religiosi. Per migranti si intendono tutte le persone coinvolte dal fenomeno della mobilità umana e in modo particolare:

- gli emigrati italiani all'estero;
- i migranti interni italiani;
- gli immigrati stranieri e profughi;
- i nomadi Rom e Sinti, fieranti, circensi;
- gli addetti alla navigazione marittima ed aerea.

L'Associazione si ispira inoltre ai seguenti principi: assenza del fine di lucro, democraticità della struttura, elettività, gratuità delle cariche associative, gratuità delle prestazioni fornite dagli aderenti i quali svolgono la propria attività in

modo personale e spontaneo.

L'Associazione cura e coltiva il dialogo con le istituzioni pubbliche e con gli enti esponenziali sul territorio di riferimento ma non aderisce né direttamente né indirettamente ad alcuna appartenenza o manifestazione di ordine ideologico o partitico.

Tutti i membri di organi sociali devono essere soci.

Articolo 2 - Gli scopi

L'Associazione si propone i seguenti scopi:

a) essere strumento di prevenzione del disagio sociale privilegiando, tra tutte, opere ed iniziative rivolte all'accoglienza, all'animazione, all'assistenza e al recupero di giovani, anziani ed indigenti.

b) promuovere, progettare e gestire strutture e servizi di accoglienza residenziale anche mediante convenzioni tra pubblico e privato;

c) promuovere ed organizzare attività educative, artistiche, culturali, ricreative, turistiche, sportive, socio-assistenziali e tutte le possibili iniziative tese alla elevazione umana in genere e a favorire la socialità e la migliore utilizzazione del tempo libero;

d) restituire centralità alla persona e al miglioramento della qualità della vita;

e) promuovere l'alfabetizzazione e proporre la cultura come promozione personale;

f) stimolare con momenti di aggregazione e culturali,

l'armonizzazione di zone a rischio del territorio con il resto del tessuto sociale;

g) promuovere, tra i soci, uno stile comunitario nell'affrontare bisogni ed interessi comuni, agevolando la conoscenza reciproca, il dialogo e la relazionalità solidale.

h) promuovere una cultura di accoglienza e di incontro e dialogo tra immigrati e popolazione locale;

i) valorizzare le diverse identità culturali in un clima di rispetto dei diritti fondamentali della persona umana, sia come singolo che nelle forme sociali cui appartiene;

l) promuovere iniziative volte a favorire l'integrazione dei migranti, cui prevalentemente si rivolge l'attività dell'Associazione;

m) promuovere, sostenere e assistere le comunità di stranieri nel loro costituirsi e nel perseguimento delle loro finalità;

n) intervenire per combattere l'esclusione sociale e prevenire il conflitto sociale sul territorio.

Articolo 3 - Strumenti

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione potrà tra l'altro:

a) stipulare ogni opportuno atto o contratto, anche per il finanziamento delle operazioni deliberate, tra cui, senza l'esclusione di altri, l'assunzione di finanziamenti e mutui, a breve o a lungo termine, la locazione, l'assunzione in con-

cessione o comodato o l'acquisto, in proprietà od in diritto di superficie, di immobili, la stipula di convenzioni di qualsiasi genere anche trascrivibili nei pubblici registri, con Enti Pubblici o Privati, che siano considerate opportune ed utili per il raggiungimento degli scopi dell'Associazione;

b) amministrare e gestire i beni di cui sia proprietaria, locatrice, comodataria o comunque posseduti, anche predisponendo ed approvando progetti e lavori di consolidamento o manutenzione straordinaria;

c) stipulare convenzioni e contratti per l'affidamento in gestione di parte delle attività;

d) partecipare ad associazioni, enti ed istituzioni, pubbliche e private, la cui attività sia rivolta, direttamente od indirettamente, al perseguimento di scopi analoghi a quelli dell'Associazione medesima; l'Associazione potrà, ove lo ritenga opportuno, concorrere anche alla costituzione degli organismi anzidetti;

e) promuovere ed organizzare spettacoli, manifestazioni, convegni, seminari e giornate di studio, procedendo alla pubblicazione dei relativi atti o documenti, e tutte quelle iniziative idonee a favorire un organico contatto tra l'Associazione, gli altri operatori degli stessi settori ed i soggetti pubblici di riferimento;

f) promuovere e gestire iniziative e progetti rivolti all'inclusione positiva dei migranti, alla loro piena integra-

zione e all'educazione interculturale;

g) fare formazione sulle tematiche relative ai fenomeni migratori;

h) prestare consulenza in materia fenomeni migratori;

i) svolgere ogni altra attività idonea ovvero di supporto al perseguimento delle finalità istituzionali.

Articolo 4 - Durata

L'Associazione ha durata illimitata.

Articolo 5 - Soci

Possono essere soci dell'Associazione tutti coloro che si riconoscono nello Statuto e intendono collaborare per il raggiungimento dei fini ivi indicati, siano essi persone singole o associate; in questo ultimo caso farà fede la domanda presentata dal legale rappresentante dell'Associazione stessa, allegata alla relativa delibera del suo consiglio direttivo o dell'assemblea. Le persone fisiche che chiedono di associarsi devono essere maggiorenni.

Non possono essere posti a base del rifiuto di adesione all'Associazione motivi legati a distinzioni di razza, sesso, religione cittadinanza italiana o straniera.

La qualità di socio si acquista con l'iscrizione nel libro soci previa delibera del Consiglio Direttivo.

Gli iscritti nel libro soci sono tenuti al pagamento delle quote associative nella misura stabilita dal Consiglio Direttivo ed approvata in sede di bilancio.

L'iscrizione all'Associazione implica per i soci l'accettazione del presente statuto e dei regolamenti.

La qualità di socio si perde per il mancato pagamento della quota annuale nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

La qualità di socio si perde inoltre per decesso, per comportamento non conforme alle finalità dell'Associazione, nonché per non osservanza delle norme statutarie e delle delibere dell'Assemblea o del Consiglio Direttivo e per mancata partecipazione, non giustificata, a tre assemblee consecutive. La perdita della qualità di socio non dà diritto alla restituzione delle somme versate a titolo di quota e/o contributo associativo. La perdita della qualità di socio è accertata con delibera del Consiglio Direttivo.

Lo status di lavoratore dipendente dell'Associazione è incompatibile con la qualità di associato.

Le quote e i contributi associativi non possono essere trasferiti e non possono essere oggetto di rivalutazione.

Articolo 6 - Diritti dei soci

I soci regolarmente iscritti nel libro soci hanno diritto di voto in assemblea e, sulla base dei regolamenti interni, di frequentare la sede sociale, di usufruire delle attrezzature e di partecipare all'attività dell'Associazione.

I soci regolarmente iscritti hanno diritto di partecipare a norma dello statuto a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dalla stessa, a riunirsi in assemblea per discutere e

votare sulle questioni riguardanti l'Associazione, comunicare preventivamente tramite un ordine del giorno, eleggere ed essere eletti membri degli organi dirigenti.

Tutti i soci regolarmente iscritti hanno i diritti d'informazione e di controllo stabiliti dalle leggi e dal presente statuto. Tutti i soci regolarmente iscritti hanno diritto d'accesso ai documenti, delibere, bilanci, rendiconti e registri dell'Associazione, previa preventiva richiesta al Consiglio Direttivo.

Articolo 7 - Collaboratori

Gli aderenti dell'Associazione prestano la loro opera gratuitamente in favore dell'organizzazione e non possono stipulare con essa alcun contratto di lavoro, dipendente o autonomo.

L'Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure se sia necessario per qualificare o specializzare l'attività da essa svolta.

Il numero dei volontari deve essere sempre superiore a quello di eventuali dipendenti o altri collaboratori e le prestazioni rese dai volontari dell'Associazione devono essere prevalenti rispetto a quelle erogate dai lavoratori dipendenti o professionisti convenzionati.

TITOLO 2

ORGANI SOCIALI

Articolo 8 - Organi

Sono organi dell'Associazione:

a) l'Assemblea degli associati;

b) il Consiglio Direttivo;

c) il Presidente;

d) Collegio dei revisori.

Tutte le cariche sociali hanno durata triennale, possono essere rinnovate e sono assunte e assolte a totale titolo gratuito.

TITOLO 3

ASSEMBLEA DEI SOCI

Articolo 9 - Assemblea

L'Assemblea è formata da tutti i soci. E' convocata ordinariamente dal Presidente almeno una volta all'anno entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio per l'approvazione del bilancio. Inoltre essa sarà convocata dal Consiglio Direttivo quando esso lo riterrà opportuno oppure, infine, da un decimo degli associati. Essa viene convocata mediante avviso contenente l'ordine del giorno da inviarsi a tutti i soci nel domicilio da loro indicato o mediante avviso affisso nella sede dell'Associazione almeno dieci giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

Nel caso di convocazione urgente la convocazione può essere fatta telefonicamente o attraverso affissione un giorno prima della riunione.

Qualora in prima convocazione non sia presente la maggioranza

assoluta dei soci aventi diritto al voto, l'Assemblea deciderà in seconda convocazione un'ora dopo quella fissata per la prima convocazione. In seconda convocazione l'Assemblea delibera con la presenza di almeno il 30% dei soci aventi diritto al voto.

L'Assemblea delibera con la maggioranza semplice dei partecipanti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.

Le delibere di modifica dell'atto costitutivo e dello Statuto, di approvazione dei regolamenti interni e del bilancio dovranno essere adottate con la maggioranza di almeno il sessanta per cento dei presenti.

Articolo 10 - Poteri dell'Assemblea

All'Assemblea compete:

- a) deliberare sui bilanci consuntivo e preventivo e sulla relazione finale;
- b) nominare i membri del Consiglio Direttivo;
- c) determinare gli indirizzi, direttive e programmi generali dell'Associazione;
- d) deliberare sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto;
- e) approvare e modificare, su proposta del Consiglio Direttivo, il regolamento di organizzazione, il regolamento di amministrazione, il regolamento dei servizi assistenziali residenziali e gli altri regolamenti interni;
- f) deliberare su quant'altro a essa demandato per legge o per

statuto.

Articolo 11 - Diritto di voto in Assemblea

Hanno diritto di intervenire con diritto di voto all'Assemblea tutti gli associati in regola con il pagamento delle quote annue di associazione.

Gli associati possono farsi rappresentare con delega scritta da altri associati, anche se membri del Consiglio Direttivo.

Ogni partecipante non può rappresentare più di due associati.

Articolo 12 - Presidenza dell'Assemblea

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, se assente, dal Vice Presidente; in assenza di ambedue l'Assemblea nomina un Presidente di turno.

Le funzioni di segretario sono svolte dal Segretario-Cassiere del Consiglio Direttivo che redige il processo verbale dell'Assemblea. Nel caso di sua assenza viene nominato un segretario di turno dall'Assemblea.

Nel caso l'Assemblea voglia deliberare a scrutinio segreto essa nomina i necessari scrutatori.

Il processo verbale sarà firmato dal Presidente, dal Segretario e dagli eventuali scrutatori.

TITOLO 4

CONSIGLIO DIRETTIVO

Articolo 13 - Poteri del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è nominato dall'Assemblea e dura in carica tre anni. Il numero dei componenti è compreso tra tre a

cinque ed è stabilito dall'Assemblea a seconda delle necessità.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente, il Vice Presidente e il Segretario-Cassiere. Nomina inoltre i consiglieri delegati alle varie attività sociali.

Le suddette nomine ed ogni variazione inerente la composizione del Consiglio Direttivo risulteranno dai libri dei verbali dell'Assemblea e del Consiglio Direttivo.

Al Consiglio spettano i più ampi poteri per la ordinaria e straordinaria amministrazione dell'Associazione.

Il Consiglio, di concerto con i responsabili della varie strutture, propone all'assemblea il regolamento di organizzazione, il regolamento di amministrazione, il regolamento dei servizi assistenziali residenziali e gli altri regolamenti interni.

Il Consiglio direttivo nomina i collaboratori per le attività sociali e i responsabili delle varie strutture.

Il Consiglio direttivo delibera sulla ammissione, sospensione ed espulsione dei soci.

Esso inoltre forma e sottopone all'Assemblea degli associati i bilanci consuntivo e preventivo, redige la relazione finale dell'attività annuale, studia, elabora ed attua i programmi di cui all'art. 2 del presente statuto ed esegue tutto quanto deliberato dall'Assemblea.

Articolo 14 - Riunioni del Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo si riunisce ordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo ritenga necessario o su richiesta di un terzo dei consiglieri.

La convocazione deve avvenire mediante avviso trasmesso a mezzo email o con qualsiasi mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, indirizzato ai consiglieri almeno cinque giorni prima della data stabilita per la riunione, contenente l'ordine del giorno. Le suddette formalità non sono necessarie qualora il Consiglio si riunisca con la presenza di tutti i suoi componenti.

Articolo 15 - Validità delle deliberazioni

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

TITOLO 5

PRESIDENZA

Articolo 16 - Il Presidente dell'Associazione

Il Presidente viene eletto dal Consiglio direttivo ed ha la legale rappresentanza dell'associazione. Al Presidente sono delegati in via permanente i poteri per la ordinaria amministrazione, e così, in via esemplificativa, quelli di aprire conti correnti bancari e postali intestati all'associazione, eseguire operazioni sugli stessi, emettere assegni, fare versamenti, incassare qualsiasi somma dovuta all'associazione da qualunque ufficio ed ente pubblico o privato in genere, assu-

mere e licenziare impiegati ed operai, nominare avvocati e procuratori.

Articolo 17 - Il Vice Presidente

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in tutte le sue funzioni, nel caso che questi ne sia impedito per assenza o altra giustificata causa.

Articolo 18 - Il Segretario Cassiere

Il Segretario Cassiere dell'associazione ha i seguenti compiti:

- predispone lo schema del bilancio preventivo e consuntivo che il Presidente, previo esame, sottopone all'approvazione del Consiglio Direttivo e poi dell'Assemblea dei soci;
- provvede al tesseramento e all'aggiornamento del registro dei soci;
- aggiorna i documenti e i libri contabili in uso;
- cura la stesura dei verbali del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea;
- cura la distribuzione dei comunicati interni e provvede all'inoltro delle convocazioni;
- svolge tutte quelle mansioni che, di volta in volta gli vengono affidate dal Presidente;
- cura la riscossione delle entrate e il pagamento delle spese mediante gli ordinativi contabili in uso;
- è responsabile del libro di cassa e di tutti i documenti che specificatamente riguardano il servizio affidatogli;

• ha la custodia dei beni mobili e immobili dell'associazione per i quali dovrà tenere aggiornato il libro inventari.

TITOLO 6

ORGANO DI REVISIONE DEI CONTI

Articolo 19 - Organo di Revisione

E' istituito l'Organo di Revisione dei Conti se il conto totale dei ricavi è superiore a Euro 500.000, per almeno due esercizi.

E' composto da un solo Revisore se il totale dei ricavi è inferiore ad Euro 2.000.000, mentre è composto da tre Revisori qualora sia superiore, per almeno due esercizi.

I componenti dell'Organo di Revisione sono nominati dall'Assemblea dei soci e sono scelti tra persone iscritte nell'elenco dei Revisori Contabili.

Il Presidente del Collegio di Revisione è scelto dallo stesso Collegio dei Revisori dei Conti.

L'Organo di Revisione esercita il controllo contabile e vigila sulla gestione finanziaria della Fondazione; accerta la regolare tenuta delle scritture contabili, esamina le proposte di bilancio preventivo e di conto consuntivo, redigendo apposite relazioni, ed effettua verifiche di cassa.

I componenti dell'Organo di Revisione restano in carica sino all'approvazione del bilancio consuntivo relativo al quarto esercizio successivo alla loro nomina e possono essere riconfermati per due mandati.

TITOLO 7

PATRIMONIO E ENTRATE

Articolo 20 - Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è formato da:

- i contributi attribuiti all'Associazione dall'Unione Europea, dallo Stato, da Enti Territoriali o da altri Enti Pubblici e privati;
- dai beni mobili o immobili che pervengono all'Associazione anche per donazioni, lasciti e disposizioni testamentarie.

Il patrimonio può essere integrato dagli eventuali avanzi di gestione non impiegati per la realizzazione degli scopi statutari e può essere impiegato, fermi restando i limiti di legge, per la copertura di eventuali perdite di gestione.

Il patrimonio costituisce garanzia per i creditori dell'Associazione in conformità a quanto disposto dall'ordinamento civile.

Per l'espletamento dei propri compiti l'Associazione dispone, oltre che dei redditi derivanti dal patrimonio come sopra determinato, di ogni altro eventuale contributo, sovvenzione, elargizione di terzi destinati all'attuazione degli scopi statutari e non espressamente destinati all'incremento del patrimonio.

E' vietato distribuire anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

Per l'adempimento dei suoi compiti, l'Associazione dispone delle seguenti entrate:

- le quote associative e gli eventuali contributi ad essa assicurati dai soci;
- le rendite e i proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività dell'Associazione medesima;
- ogni eventuale contributo ed elargizione destinati all'attuazione degli scopi statutari, che ad essa perverranno, dallo Stato, da Enti pubblici e privati;
- degli eventuali avanzi delle gestioni annuali che sono impiegati per l'incremento delle attività istituzionali o direttamente connesse.

Articolo 21 - Esclusione di lucro

L'Associazione non persegue alcun fine di lucro. E' fatto espressamente divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'Associazione.

TITOLO 8

NORME DI AMMINISTRAZIONE

Articolo 22 - Regolamenti

La responsabilità amministrativa della gestione dell'Associazione è assunta solidamente dal Consiglio Direttivo.

L'Associazione deve adottare un regolamento di organizzazione, un regolamento di amministrazione e un regolamento per i servizi assistenziali residenziali.

Il regolamento di organizzazione disciplina l'articolazione della struttura organizzativa, le funzioni di economato e conservazione del patrimonio, i requisiti e le modalità di assunzione del personale, ogni altra funzione organizzativa.

Il regolamento di amministrazione deve prevedere il perseguimento del pareggio annuale di cassa nonché un sistema di controllo interno di gestione organizzato per Centri di costo, istituiti con lo stesso regolamento. Ciascun centro di costo deve tenere una contabilità separata e deve perseguire autonomamente il pareggio annuale di cassa.

Il regolamento di amministrazione deve prevedere l'istituzione di un Fondo speciale di riserva, destinato a garantire l'avvio e la continuità assistenziale dei servizi di accoglienza residenziale.

Il regolamento di amministrazione deve altresì prevedere un Fondo speciale di riserva per tutte le altre attività diverse dai servizi di accoglienza residenziale, destinato a garantirne autonomamente l'avvio e la continuità.

L'ammontare di ciascun Fondo speciale è stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo in sede di approvazione del Bilancio preventivo.

Il Bilancio annuale si compone di conto economico, stato patrimoniale, prospetto di variazione del patrimonio netto, relazione sulla gestione ed eventualmente il bilancio sociale.

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le rego-

le contabili in vigore per le Onlus.

L'esercizio sociale e finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno.

TITOLO 9

SCIoglimento

Articolo 23 - Norme per lo scioglimento

Lo scioglimento dell'Associazione è deliberato con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati. Lo scioglimento dell'Associazione avviene di diritto qualora il numero dei soci sia inferiore a cinque unità.

In caso di scioglimento dell'Associazione per qualsiasi motivo, il patrimonio esistente, dedotte le passività, sarà interamente devoluto a favore della Parrocchia del Sacro Cuore in Piazza Giotto ad Arezzo.

TITOLO 10

DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Rinvio

Per quanto non previsto dal presente statuto, si fa riferimento alle norme del codice civile e alle leggi in materia.